

Via fax: 02.67074664

Spett.le
F.I.Bi.S.
Sede Nazionale
Milano

Via fax: 011.9574805

Spett.le
F.I.Bi.S. Piemonte
Torino

Via fax: 011.9574805


Hgr. sig.
Gianni QUAGLIA
C.S.B. Las Vegas
C/o F.I.Bi.S. Piemonte
Torino

Alba, 4 febbraio 2011

**Oggetto: Comunicazione Sig. Gianni QUAGLIA del 14.01.2011
Provvedimento**

Trasmetto in allegato provvedimento relativo all'oggetto.

Cordialmente,


G.U.S.R.
Avv. Mariagrazia GALLIANO

F.I.Bi.S

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso in fatto

- in data 9 dicembre 2010, la sottoscritta avv. Mariagrazia Galliano, G.U.S.R. del Piemonte, a seguito di segnalazione ricevuta dal sig. Lucio LANZAFAME, Direttore di Gara del "1° Trofeo Master Billardi" tenutosi in data 11 novembre 2010 in Vercelli, disponeva la sospensione dalla attività agonistica individuale ed a squadre per un tempo di mesi 6 (sei) per l'atleta QUAGLIA Gianni per la violazione degli artt. 1, 9 e 25 del Regolamento di Giustizia Federale e dell'art. 11 del Regolamento Organico FIBIS;
- in data 14 gennaio 2011 perveniva "*Richiesta di riesame e revoca della sospensione dall'attività agonistica*" da parte dell'atleta Quaglia.

Considerato che:

ai sensi del combinato disposto degli artt. 62, 63 e 64 del Regolamento di Giustizia Federale:

- art. 62: **Forma e presentazione dell'impugnazione.** "(omissis) 3. L'atto di impugnazione, anticipato via fax, è spedito alla Segreteria degli Organi di Giustizia, a mezzo raccomandata a.r. . A pena d'improcedibilità sono allegati all'atto presentato la ricevuta del versamento della tassa federale e la prova dell'avvenuto invio del ricorso alla controparte ed ai contro interessati (omissis);
- art. 63: **Termini ed estensione dell'impugnazione.** "1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è di 5 giorni

dalla data di ricezione della deliberazione di prima istanza, debitamente notificata a mezzo raccomandata a.r. (omissis)";

- art. 64: **Inammissibilità dell'impugnazione.** 1. L'impugnazione è inammissibile: a) omissis; b) omissis; c) quando non sono osservate le disposizioni di cui agli artt. 62 e 63; d) omissis; e) omissis; f) omissis.."

p.q.m.

la comunicazione ricevuta dall'atleta QUAGLIA Gianni non può essere considerata alla stregua di *impugnazione* ed ha, pertanto, da considerarsi inammissibile.

Si invita il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato QUAGLIA Gianni nonché alla sua eventuale squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 4 febbraio 2011

Giudice Unico Sportivo Regionale

Avv. Mariagrazia Galliano

